



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 22/11/2022 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

Presidente  
Relatore  
Giudice

in data 22/11/2022 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 1944/2022 depositato il 18/05/2022

**proposto da**

**Difeso da**

Luciano Coppola - CPPLCN79T24C349H

**ed elettivamente domiciliato presso** [l.coppola@avvocatinocera-pec.it](mailto:l.coppola@avvocatinocera-pec.it)

**contro**

So.g.e.t. S.p.a. - 01807790686

**Difeso da**

**ed elettivamente domiciliato presso**

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- INGIUNZ. DI PAG n. 0001993 TARI 2014
- INGIUNZ. DI PAG n. 0001992 TARI 2013

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

**Richieste delle parti:**

**Ricorrente:** come da ricorso.

**Resistente:** come da controdeduzioni.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso presentato e depositato per via telematica, \_\_\_\_\_ ha impugnato le ingiunzioni di pagamento indicate in epigrafe, emesse dalla SO.G.E.T. s.p.a. – quale concessionaria del comune di Cava de' Tirreni - in relazione ad un pregresso avviso di accertamento relativo a tributo "TARI-TARES" e relativi accessori dovuti per gli anni 2013 e 2014.

In data 19 ottobre 2022, si è costituita la SO.G.E.T. s.p.a., depositando le proprie controdeduzioni con allegati.

In data 3 novembre 2022, la resistente ha depositata memoria illustrativa ed ulteriore documentazione-

In data 11 novembre 2022, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Il ricorso è stato trattato nel corso dell'odierna pubblica udienza ed è stato trattenuto in decisione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. I documenti prodotti dalla resistente solo in data 3 novembre 2022 non possono essere utilizzati ai fini della decisione, in quanto detto deposito è avvenuto in spregio del termine (perentorio, in quanto finalizzato al regolare svolgimento del contraddittorio) fissato dall'art. 32 del d. lgs. n. 546/1992 per il deposito di documenti (venti giorni liberi prima di quello fissato per la trattazione de ricorso).

2. Atteso quanto sopra, deve esaminarsi, per evidenti motivi di priorità logica, il quarto motivo di ricorso, laddove è stata lamentata l'omessa notificazione degli accertamenti presupposti dall'ingiunzione.

3. Poiché la resistente non ha ritualmente provato le suddette negate notificazione degli atto necessariamente presupposti da quello impugnato, tale motivo di ricorso è fondato, in quanto l'ingiunzione, allo stato, risulta emessa in assenza di un valido titolo che consentisse il ricorso della procedura di riscossione di cui al regolamento portato dal r.d. n. 639/1910.

4. L'accoglimento del suddetto motivo assorbe ogni altra questione pur agitata nei contrapposti scritti difensivi.

5. Tuttavia, il collegio - tenuto conto che i documenti tardivamente prodotti dalla resistente potrebbero, però, essere utilizzati in un eventuale successivo grado di giudizio e che non può escludersi che tali documenti possano poi comportare l'ipotetica modifica della statuizione oggi adottata - ritiene sussistere grave ed eccezionale ragione per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

**P.Q.M.**

la Corte di g.t. di primo grado di Salerno, sezione 12, così provvede:

1) in accoglimento del ricorso, annulla gli atti impugnati;

2) compensa le spese.

Salerno, 22 novembre 2022